

LE VESSAZIONI SUL LUOGO DI LAVORO - ASPETTI LEGALI E TUTELA DEL LAVORATORE

**

Art. 41 Costituzione: 1. "L'iniziativa economica privata è libera. 2. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana"

Cassazione 13 ottobre 2009 n. 21710: "il comma 2 dell'art. 41 della Costituzione vieta lo svolgimento della iniziativa economica se è contraria alla **sicurezza** ed alla **dignità umana** e, pertanto, la libertà dell'imprenditore non può mai trasformarsi in arbitrio o sottrarsi al controllo giurisdizionale (...)"

**

Art. 2087 Codice Civile: "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Cassazione 26 marzo 2010 n. 7382: "per "mobbing", riconducibile alla violazione degli obblighi derivanti al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c., deve intendersi una condotta nei confronti del lavoratore tenuta dal datore di lavoro, o del dirigente, **protratta nel tempo** e consistente in **reiterati comportamenti ostili** che assumono la forma di **discriminazione** o di **persecuzione** psicologica da cui consegue la **mortificazione morale** e l'emarginazione del dipendente nell'ambiente di lavoro, con effetti lesivi dell'equilibrio fisiopsichico e della personalità del medesimo. E' stato quindi precisato che ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono rilevanti: **a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del dirigente e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio "**

8/16 novembre 2010 - Corso di formazione di 1° livello - "Un posto di lavoro a misura d'uomo" - Associazione Amico ONLUS - ASL di Varese

Art. 2103 Codice Civile – “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. **Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. 2.Ogni patto contrario è nullo”**

Cassazione 26 gennaio 2010 n. 1575: “L'equivalenza o meno delle mansioni al fine di stabilire se vi è stata dequalificazione, deve essere valutata dal giudice anche nel caso in cui le mansioni di provenienza non siano state affidate ad altro dipendente, ma si siano esaurite. 2) In caso di dequalificazione, il rapporto eziologico tra il provvedimento di modifica delle mansioni e la malattia sussiste anche quando il provvedimento costituisca solo una **concausa** della malattia ed abbia operato su di un substrato patologico preesistente”.

Art. 2 Digs. 9 aprile 2008 n. 81: “La salute è lo stato di completo benessere psicofisico, mentale e sociale, non consistente solo in una assenza di malattia”

Art. 28 Digs. 9 aprile 2008 n. 81: “La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, **deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004,** e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto

8/16 novembre 2010 - Corso di formazione di I° livello - "Un posto di lavoro a misura d'uomo" - Associazione Amico ONLUS - ASL di Varese

legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

**

Art. 32 Legge 4 novembre 2010, n. 182 (Legge Sacconi Tremonti - entrerà in vigore il 24 novembre 2010)

In base a questa nuova disciplina di legge, **deve essere impugnato per iscritto entro 60 giorni** non solo il licenziamento, ma anche:

la scadenza del contratto a **termine** o della contratto di **somministrazione (lavoro interinale)**;

il recesso e la scadenza dei contratti di **collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto**;

il **trasferimento di sede** del lavoratore;

la **cessione del contratto** di lavoro a seguito di un **trasferimento d'azienda** e ogni altro caso in cui si chiedi la costituzione del rapporto in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, incluse le ipotesi di somministrazione irregolare.

La stessa legge, oltre al suddetto **termine di impugnazione di 60 giorni**, prevede che, per tutti i casi sopra descritti, **entro i 270 giorni successivi** all'impugnazione, occorrerà proporre ricorso al Giudice del Lavoro, ovvero istanza di conciliazione.

**

Termine di decadenza del 21 gennaio 2010 - Tutti coloro che intendono contestare la scadenza di un contratto a termine, di un contratto di lavoro interinale, un trasferimento di sede, un contratto a progetto simulato, un trasferimento d'azienda, ecc., intervenuti nel periodo compreso tra il novembre 2005 ed il novembre 2010 hanno tempo solo fino al 21 gennaio 2010 per impugnare per iscritto detti atti illegittimi nei confronti del datore di lavoro.

8/16 novembre 2010 - Corso di formazione "di 1° livello - "Un posto di lavoro a misura d'uomo" - Associazione Amico ONLUS - ASL di Varese - Università degli Studi dell'Insubria di Varese

Sintesi relazione "Aspetti legali e tutela del lavoratore" a cura di: Avv. Nico Parise